

PROCEDURE E CRITERI REGIONALI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DISPONIBILI ALLA RISERVA REGIONALE, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 119/2003, PER LA CAMPAGNA 2012/2013 E SEGUENTI.

Premessa

Con il presente documento la Giunta Regionale della Campania definisce le procedure ed i criteri per l'assegnazione delle quote che confluiscono nella riserva regionale ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. c) e dell'art. 10, comma 22, lett. c), della legge n. 119/2003 e s.m.i.

L'obiettivo è quello di salvaguardare la zootecnia campana ed i livelli occupazionali del comparto al fine di assicurare il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti sul territorio e favorire nuovi insediamenti produttivi con particolare attenzione alla permanenza sul territorio rurale dei giovani e riassorbire eventuali fenomeni di sovrapproduzione.

Le assegnazioni delle quote disponibili alla riserva regionale sono effettuate, a titolo gratuito, a favore dei produttori che ne fanno richiesta ed in possesso dei requisiti previsti dal presente documento.

1. Requisiti

Il produttore deve essere in regola con gli obblighi di versamento del prelievo supplementare e con quanto previsto dalla vigente normativa sanitaria in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte.

La capacità produttiva aziendale deve essere superiore alla quota individuale di cui risulta titolare l'azienda, come registrata nel *Sistema Informativo Agricolo Nazionale* (SIAN), alla data di decorrenza delle assegnazioni.

La capacità produttiva aziendale è determinata moltiplicando il numero medio di lattifere - le cui produzioni sono destinate ad essere commercializzate (tal quale o trasformate) - presenti in allevamento al momento della presentazione dell'istanza (e che abbiano un'età di almeno 24 mesi alla data di decorrenza delle assegnazioni) per la *media provinciale ad anno calcolata sulla totalità dei capi presenti in allevamento* come rilevabile dall'ultimo "*Bollettino dei controlli della produttività del latte*" delle statistiche ufficiali A.I.A. (Associazione Italiana Allevatori) riferita ad ogni provincia di ubicazione della stalla, fatta

salva la maggiore capacità produttiva attestata da iscrizioni a libri, registri, etc. relativamente a capi di alta genealogia.

La quota individuale, alla data di decorrenza delle assegnazioni, non deve essere superiore al limite di trenta tonnellate annue per ogni ettaro di superficie agricola utilizzata, con esclusione della superficie destinata a boschi, frutteti o comunque a colture arboree. Il predetto requisito deve essere soddisfatto anche ad assegnazioni effettuate.

Il vincolo quota/superficie, per le assegnazioni di cui al presente documento, non si applica alle aziende ricadenti nei territori di cui all'art. 20 del Reg. CE n. 1257/1999, riclassificati come *zone di pianura* dalla legge 119/2003 ai soli fini dell'applicazione del regime delle quote latte.

Non possono beneficiare delle assegnazioni di quota i produttori che, a partire dal periodo 1995/96, abbiano venduto le quote di cui erano titolari o affittato (o comunque ceduto) per un periodo superiore a due annate in tutto o in parte le quote di cui erano titolari.

Ai fini delle assegnazioni i produttori devono essere utilmente collocati in apposite graduatorie regionali. Le graduatorie sono distinte per zone omogenee, come definite ai sensi della legge n.119/2003 e s.m.i. e del decreto di attuazione del *Ministero delle Politiche Agricole e Forestali* del 31/07/2003 e s.m.i., sia per le *consegne* che per le *vendite dirette*.

Le zone individuate sono:

- A. Zone di pianura;
- B. Zone svantaggiate;
- C. Zone di montagna;

In conformità a quanto previsto dalla legge n. 119/2003 e s.m.i. i criteri e le priorità di assegnazione delle quote disponibili alla riserva regionale, fermo restando i limiti di assegnazione di cui al paragrafo 5, sono in ordine i seguenti:

- 1) produttori titolari di quota latte che hanno subito la riduzione della quota B, ai sensi del decreto legge 23 Dicembre 1994 n. 727 convertito con modificazioni dalla legge 24 Febbraio 1995 n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;
- 2) giovani imprenditori agricoli anche non titolari di quota;
- 3) produttori che hanno stipulato entro il termine perentorio di scadenza del bando:
 - contratti di affitto di quota in corso di periodo per la campagna precedente o per quella in corso al momento dell'emanazione del bando; qualora un produttore abbia stipulato contratti di affitto di quota ricadenti in entrambe le suddette campagne le assegnazioni sono effettuate nei limiti del 100% del maggiore fra i due quantitativi; qualora, invece, un produttore abbia stipulato contratti di affitto

di quota per la stessa campagna le assegnazioni sono effettuate nei limiti della somma di detti quantitativi;

- contratti di acquisto di quota con inizio validità per la campagna in corso o per la campagna successiva a quella di emanazione del bando nei limiti della somma di detti quantitativi;
- contratti di affitto di azienda con quota con inizio validità nella campagna in corso o in quella precedente alla emanazione del bando; le assegnazioni sono effettuate nei limiti della somma di detti quantitativi;

- 4) produttori che hanno prodotto oltre la propria quota individuale di inizio periodo nelle ultime due campagne lattiero-casearie; le assegnazioni sono effettuate nei limiti della media aritmetica della produzione in eccesso, espressa come rettificato, rispetto alla quota individuale; la media della produzione in eccesso viene calcolata sempre su due campagne pur in caso di inattività del produttore in una delle due.

Le eventuali disponibilità residue di quota indicate nel bando, dopo le assegnazioni di cui ai punti precedenti, alimentano - in ordine di priorità - le zone omogenee suindicate di cui alle lettere A, B e C e, in caso di inutilizzo ulteriore, rientrano nella riserva regionale.

I dati di riferimento da prendere in considerazione sono quelli più recenti e già consolidati nel *Sistema Informativo Agricolo Nazionale* (SIAN).

Sono considerati giovani imprenditori ai fini dell'attribuzione delle quote indicate nel bando:

- ✓ le persone fisiche che non hanno ancora compiuto 40 anni;
- ✓ le società semplici, di persone e cooperative in cui almeno i 2/3 dei soci abbiano un'età inferiore a 40 anni;
- ✓ le società di capitali in cui oltre il 50% del capitale sociale è sottoscritto da persone con età inferiore ai 40 anni e oltre il 50% dei componenti degli organi di amministrazione della società sono persone con età inferiore ai 40 anni.

Il requisito dell'età deve essere soddisfatto al momento della presentazione della domanda.

2. Attribuzione del punteggio

Ai produttori in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1 viene attribuito un punteggio sulla base dei fattori di valutazione indicati nella seguente tabella.

FATTORI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
Età del titolare o del rappresentante legale al momento della presentazione dell'istanza	
< 30 anni	10
>30 anni e < o uguale a 40 anni	8
>40 anni e < o uguale a 50 anni	6
>50 anni e < o uguale a 60 anni	4
>60 anni	0
Sesso femminile <i>Sono considerate di sesso femminile anche:</i> a) <i>le società semplici, di persone e cooperative la cui compagine sociale è costituita da donne per oltre il 60 %;</i> b) <i>le società di capitali in cui i 2/3 delle quote di partecipazione al capitale appartengono a donne e i 2/3 degli organi di amministrazione sono costituite da donne</i>	10
Azienda ricadente in area interessata dalla produzione di formaggi di latte vaccino, ai sensi del reg. (CE) n. 510/2006 o in corso di registrazione presso l'UE con protezione transitoria nazionale, ad esclusione delle produzioni per le quali i relativi disciplinari abbracciano l'intero territorio regionale	
Azienda ricadente in due aree	10
Azienda ricadente in una sola area	5
Azienda non ricadente in alcuna area	0
Aziende che hanno aderito - per i bovini da latte - alla Misura 215 <i>Pagamenti per il benessere degli animali</i> del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007/2013 .	10
Quota individuale	
Q.I. fino a 50.000 kg	10
Q.I. > di 50.000 e < o uguale a 100.000 kg	8
Q.I. > di 100.000 e < o uguale a 200.000 kg	6
Q.I. > di 200.000 e < o uguale a 300.000 kg	4
Q.I. > di 300.000 e < o uguale a 400.000 kg	2
Q.I. > di 400.000 e < o uguale a 500.000 kg	1
Q.I. > di 500.000	0
Per ciascuna campagna di presenza in graduatoria senza assegnazione di quota (la presenza in graduatoria deve essere continuativa a partire dalla campagna immediatamente precedente a quella del bando al quale si partecipa)	10
Aziende agricole gestite da giovani imprenditori organizzati in forma societaria secondo la definizione del presente documento	50

3. Presentazione ed istruttoria delle istanze

Le istanze redatte in carta semplice e conformi ad un modello appositamente predisposto dall'Area Generale di Coordinamento *Sviluppo Attività Settore Primario*, devono essere inviate, a pena di esclusione, direttamente ai Settori *Tecnici Amministrativi Provinciali dell'Alimentazione* (Settori *Alimentazione*) competenti per territorio provinciale nei termini e con le modalità stabiliti dal bando di assegnazione delle quote disponibili alla riserva regionale per la campagna di riferimento.

La competenza provinciale è stabilita dalla particella catastale su cui è ubicata la stalla e dal codice aziendale assegnato dalla *Azienda Sanitaria Locale* (ASL) competente per territorio, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del *Ministero delle Politiche Agricole e Forestali* del 31 Luglio 2003 e s.m.i.

I Settori *Alimentazione*, effettuata l'istruttoria delle istanze pervenute, in conformità alla legge n. 241/90 e s.m.i., provvedono a trasmettere l'elenco dei produttori aventi diritto alle assegnazioni, da formalizzare con apposito provvedimento, al Settore *Interventi per la Produzione Agricola, Produzione Agro-Alimentare, Mercati Agricoli, Consulenza Mercantile* (Settore IPA).

Gli elenchi anzidetti devono essere distinti per zone omogenee e suddivisi per *quota consegne* e *quota vendite dirette*.

4. Formazione delle graduatorie

Il Settore IPA, ricevuti gli elenchi, provvede a redigere le rispettive graduatorie regionali dei produttori beneficiari delle assegnazioni nei limiti dei quantitativi stabiliti dal bando.

Le graduatorie per ciascuna zona omogenea, sia per le *consegne* che per le *vendite dirette*, sono redatte in base ai criteri di cui al paragrafo 2 ed al punteggio calcolato secondo i fattori di valutazione riportati nella tabella di cui al paragrafo 3.

A parità di punteggio la graduatoria sarà ordinata in base all'età dei titolari o dei rappresentanti legali dell'azienda a partire da quello più giovane di età riferita al momento della presentazione dell'istanza. Per i giovani organizzati in forma societaria la priorità, sempre a parità di punteggio, sarà data in base alla data di costituzione della società stessa a partire da quella meno recente.

In caso di ulteriore parità in graduatoria sarà data priorità all'istanza pervenuta in data antecedente.

5. Assegnazioni

Le assegnazioni di quota hanno effetto, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 119/2003 e s.m.i., a partire dal periodo immediatamente successivo a quello in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento amministrativo di attribuzione della quota stessa.

Non si procede ad assegnare quantitativi inferiori a 1.000 kg o superiori a 20.000 kg per azienda, ad eccezione delle assegnazioni disposte a favore di produttori titolari di quota latte che hanno subito la riduzione della quota B, ai sensi del decreto legge 23 Dicembre 1994 n. 727 convertito con modificazioni dalla legge 24 Febbraio 1995 n. 46 o dei quantitativi residui da assegnare a favore dell'ultimo produttore utilmente collocato in graduatoria.

Le assegnazioni suddette devono essere effettuate nei limiti di trenta tonnellate annue per ogni ettaro di superficie agricola utilizzata, con esclusione della superficie destinata a boschi, frutteti o comunque a colture arboree. Nel computo del predetto limite deve essere conteggiato anche il quantitativo di cui risulta, eventualmente, già titolare l'azienda.

I produttori che risultano assegnatari di quota sulla base dei criteri stabiliti con il presente provvedimento non potranno vendere in tutto o in parte la propria quota individuale pena la revoca del quantitativo assegnato ed il rientro dello stesso nella disponibilità del bacino regionale.
